

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DELLA LEGGE
241/1990**

**TRA IL COMUNE DI PADOVA E LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO
NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI PADOVA PER
MANIFESTAZIONI E EVENTI
AI FINI DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, TRAMITE
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 10,
C. 4, LETT. G) E DAGLI ARTT. 20, 21 E 106, C. 2-BIS DEL D.LGS. 42/2004**

Al fine di disciplinare la concessione in uso temporaneo di spazi pubblici all'aperto nell'ambito del Centro Storico del Comune di Padova per manifestazioni e eventi, in un'ottica di semplificazione delle relative procedure autorizzative, anche per quanto attiene il profilo della tutela del patrimonio culturale con riferimento all'art. 10, c. 4, lett. g) e agli artt. 20, 21, 49 e 106, c. 2bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004),

il Comune di Padova, con sede a Palazzo Moroni, Via del Municipio n. 1, 35122 Padova, C.F. 00644060287, rappresentato dal Sindaco Sergio Giordani

E

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Palazzo Folco, Via Aquileia n. 7, 35139 Padova, C.F. 80010310276, rappresentata dal Soprintendente Vincenzo Tiné,

nel seguito anche denominate "Parti", concordano quanto segue.

CONSIDERATO CHE

- costituisce obiettivo significativo e preminente dell'Amministrazione Comunale di Padova la realizzazione di eventi temporanei di breve durata con natura culturale, sociale, sportiva ed enogastronomica, mediante occupazione di suolo pubblico, organizzati direttamente o su proposta di enti organizzatori terzi, assicurando l'adeguata tutela delle aree di interesse culturale;
- gli allestimenti degli eventi in oggetto insistono su aree e beni pubblici di interesse culturale e come tali assoggettati alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in particolare alle previsioni degli artt. 10, c. 4, lett g), 20 e 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato "Codice");
- l'eventuale concessione in uso a terzi anche a carattere temporaneo di detti beni deve essere autorizzata dalla Soprintendenza anche ai sensi dell'art. 106 c. 2-bis del medesimo Codice, su istanza dell'ente pubblico proprietario;
- l'art 4, c.1 del Codice prevede espressamente l'esclusiva competenza del Ministero della Cultura, per il tramite delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competenti, sulla tutela dei beni culturali e del medesimo Ministero, con il coinvolgimento delle Amministrazioni locali, sulla valorizzazione di detti beni;
- l'art 112, c. 4 del Codice riporta testualmente: *"Lo Stato, (...) e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica (...)"*;
- gli eventi ed iniziative oggetto del presente accordo rientrano tra le attività d'interesse istituzionale e collettivo per la valorizzazione culturale, turistica e delle relazioni del territorio;

- il Comune di Padova, attraverso i singoli Uffici, gestisce i procedimenti istruttori ed il rilascio del provvedimento concessorio/autorizzatorio finale, relativi alle richieste di realizzazione degli eventi in premessa meglio specificati, proposti da organizzatori terzi sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- le iniziative di promozione delle attività delle realtà sociali-culturali, sportive ed economiche del territorio hanno come unico scopo di contribuire in maniera significativa all'interesse pubblico e al conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Padova;
- gli Enti sottoscrittori del presente accordo, nel rispetto delle competenze e prerogative di ciascuno, sono orientati a collaborare per la valorizzazione ed adeguata tutela del patrimonio storico-artistico e culturale della città di Padova.

VISTI

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, art. 41;
- la Legge 241/90, artt. 11 e 15;
- la Legge Regionale Veneto n. 17 del 6 maggio 2019;
- il DPCM. 2 dicembre 2019 n. 169;
- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e R.D. 6 maggio 1940 n. 635 – Reg. esec. TULPS;
- il D.L. 08.08.2013 n. 91, convertito in L. 2 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo);
- il Regolamento della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 5 dicembre 2005 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 3 novembre 2008);
- il Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29 settembre 2014 In vigore dal 29 settembre 2014 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 aprile 2015 e n. 80 del 24 settembre 2018);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

al fine di pervenire alla definizione di un accordo quadro sostitutivo dei provvedimenti di relativa competenza per la concessione in uso di spazi pubblici a fini di manifestazioni nell'ambito del Centro Storico di Padova, in coerenza con le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali della città, le Parti sottoscrivono il presente

ACCORDO

Art. 1

Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le Parti approvano le disposizioni e le semplificazioni concernenti le tipologie di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante installazione di strutture e arredi di carattere provvisorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni da parte del Comune o di enti terzi con le modalità riportate nel Documento Tecnico unito al presente Accordo, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Del presente Accordo fa parte integrante l'allegato Documento Tecnico di cui all'articolo 1.

Art. 3

Il presente accordo ha carattere sperimentale ed efficacia di 36 mesi dalla data della sottoscrizione, con possibilità di proroga previo espresso consenso di entrambe le parti.

Art. 4

Le Parti procederanno ad attuare un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso

Il Soprintendente
Vincenzo Tiné
(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005)

Comune di Padova

Il Sindaco
Sergio Giordani
(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005)

DOCUMENTO TECNICO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Documento Tecnico disciplina le caratteristiche tipologiche delle attrezzature e degli arredi da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio.
2. Il presente documento tecnico costituisce parte integrante dell' "Accordo tra il Comune di Padova e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso per la concessione in uso temporaneo di spazi pubblici all'aperto nell'ambito del Centro Storico del Comune di Padova tramite semplificazione delle procedure autorizzative per manifestazioni e eventi, ai fini della tutela del patrimonio culturale con riferimento all'art. 10, c. 4, lett. g) e agli artt. 20, 21 e 106, c. 2bis del D.Lgs. 42/2004".
3. Il presente Documento Tecnico si conforma alla vigente disciplina statale e regionale ai fini della tutela e della valorizzazione del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 2 - Procedimento di autorizzazione semplificato

1. Le concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio per eventi e manifestazioni in aree di importante interesse culturale sono rilasciate di norma dal Comune, previa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 106, c. 2-bis del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Tutte le istanze di occupazione temporanea del suolo pubblico o del suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio per eventi e manifestazioni sono presentate dagli istanti al Comune, che ne verifica la compatibilità con i criteri e le prescrizioni di cui ai successivi articoli.
3. Al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio delle concessioni, si considerano autorizzate dalla Soprintendenza tramite la sottoscrizione del presente Accordo le concessioni rispetto alle quali il Comune abbia verificato la conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
4. Tutti gli eventi che prevedano allestimenti e spazi diversi da quelli contemplati nei successivi articoli dovranno seguire la procedura ordinaria di autorizzazione con inoltro da parte del Comune alla Soprintendenza della relativa documentazione ed esplicita autorizzazione della medesima.

Art. 3 - Tipologia degli allestimenti

Gli elementi costituenti gli allestimenti per eventi e manifestazioni sono classificati come di seguito riportato:

- Casette in legno di dimensioni max 4,00 x 3,30 m (altezza max 2,70 m e delle pareti laterali 2,18 m);
- Gazebo tessili di colore chiaro e di dimensioni max 4 x 4 m (altezza max 4 m);
- Tavoli, information-desk;
- Sedie, poltrone e divani;
- Palchi e pedane di dimensioni max complessive di 40 mq (altezza massima di 0,4 m);

Ogni altra tipologia peculiare di struttura, funzionale ad eventi di particolare impatto e rilevanza, deve essere assentita specificamente dalla Soprintendenza nelle forme ordinarie.

Le fasi di trasporto, allestimento e di allestimento dovranno prevedere opportune cautele e protezioni degli apparati monumentali.

Non è consentito in nessun caso affiggere manifesti, pannelli o altro materiale sui muri e sulle cancellate degli edifici monumentali, né posizionare i medesimi in corrispondenza di cavi tesi tra gli edifici che concorrono a definire la quinta urbana, ovvero in sospensione sugli assi stradali.

Le eventuali manifestazioni concomitanti nella stessa area dovranno prevedere allestimenti uniformi, ferma restando l'opportunità di limitare il più possibile l'organizzazione di manifestazioni/eventi simultanei che

possano produrre un effetto di disordine e congestione non consono alla qualità dei luoghi e tale da limitare la libera fruizione dello spazio urbano tutelato.

Art.4 - Criteri spaziali

Tutti gli elementi strutturali delle tipologie sopra descritte dovranno trovare collocazione esclusivamente nelle aree individuate nel successivo art. 5.

Art.5 - Criteri generali

Tutti gli eventi e manifestazioni previste nelle aree individuate nel presente Accordo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni, al fine di ridurre le complessive alterazioni percettive e non compromettere la fruizione pubblica e il decoro dello spazio urbano.

- *Piazza Duomo*
 - data la pertinenza della Curia episcopale/vescovile, non si rilascia autorizzazione a nessuna struttura d'ingombro;
- *Prato della Valle e 'Lobo' di Santa Giustina*
 - box e installazioni di qualsiasi tipo dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree e negli spazi esterni all'Isola Memmia e non potranno in alcun modo interessare o interferire con le aiuole ad essa circoscritte;
 - le installazioni dovranno trovare idonea collocazione in modo da mantenere completamente liberi gli assi di accesso ai ponti di ingresso dell'Isola Memmia;
 - bagni chimici e contenitori dei rifiuti dovranno essere opportunamente collocati in posizione defilata in modo che gli stessi non interferiscano con le visuali prospettiche di Santa Giustina e del Foro Boario;
 - non sono consentite installazioni, attrezzature e manufatti di qualsiasi forma o tipologia aventi altezza superiore ai 5 m;
 - Nel 'Lobo' di Santa Giustina saranno tutelate le visuali prospettiche privilegiate da e verso l'Abbazia mantenendo assi visuali liberi pari ad almeno 5 m di ampiezza ed evitando un'eccessiva congestione tra gli allestimenti, tra cui dovrà essere garantita la minima reciproca distanza di 3,5 m;
- *Piazza dei Signori*
 - palchi, pedane e relative strutture saranno collocati in posizioni laterali e non antistanti al Palazzo della Gran Guardia e/o alla Torre dell'Orologio;
 - nessun elemento strutturale dovrà occupare la posizione centrale della piazza: dovrà rigorosamente essere mantenuta libera e fruibile sia dal punto di vista fisico che percettivo la fascia centrale della Piazza, che inquadra la Torre dell'Orologio;
- *Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti*
 - palchi e pedane dovranno essere opportunamente allontanati dal prospetto del Palazzo della Ragione e collocati sulla 'levada', in corrispondenza dei lati settentrionale o occidentale di Piazza della Frutta o meridionale o orientale di Piazza delle Erbe in modo da evitare che l'ingombro complessivo, per quanto ridotto, possa incidere sui rapporti di intervisibilità, limitando la percezione del fronte architettonico del Monumento e dell'invaso ad esso connesso;
 - i gazebo dovranno essere collocati in modo da mantenere libero e fruibile il passaggio di accesso alle Gallerie Sotto Salone;
- *Palazzo Moroni*
 - le strutture non dovranno occludere, nemmeno parzialmente, la visione complessiva del fronte architettonico, né compromettere la fruizione pubblica e il decoro dello spazio urbano adiacente interferendo con la prospettiva privilegiata che, da via VIII Febbraio verso corso Cavour, inquadra l'ingresso al Caffè Pedrocchi e la facciata di Palazzo Bo;
- *Piazzetta Garzeria*

- installazioni di qualsiasi tipo dovranno essere contenute entro il sedime della Piazza, senza interferire con la prospettiva privilegiata che, da via VIII Febbraio 1848 procede verso via Cavour;
- *Piazza Cavour*
 - le strutture e i manufatti dovranno essere collocate preferibilmente sulla pavimentazione della piazza e in ogni caso in modo da non interferire dal punto di vista prospettico né dal punto di vista funzionale con gli assi viari storici di Via VIII Febbraio 1848 e di Via Cavour, mantenendo la piena percezione spaziale del 'Liston';
- *Piazza Garibaldi*
 - le strutture e le attrezzature dovranno essere collocate in modo da non interferire, né dal punto di vista prospettico, né dal punto di vista funzionale con gli assi viari storici di Via Altinate e di Via Cavour;
 - al fine di limitare l'effetto di ingombro e disturbo percettivo dato dall'installazione delle strutture, considerato il contesto di inserimento e le caratteristiche dimensionali e volumetriche delle stesse, si rimarrà entro i limiti della Piazza quale area pedonale/commerciale;
- *Piazza Portello*
 - le strutture e i manufatti dovranno essere collocati in modo da non interferire dal punto di vista prospettico con il fronte architettonico e l'asse centrale della Porta Ognissanti e non dovranno occupare l'intera superficie della Piazza
- *Piazza Capitaniato*
 - nessuna struttura potrà essere collocata in corrispondenza del passaggio prospiciente alla Torre dell'Orologio, ovvero nessuna installazione potrà occludere l'infilata prospettica della volta di collegamento tra la Piazza dei Signori e quella del Capitaniato, in modo da non saturare né creare interferenza alcuna con la quinta monumentale della Torre o con lo spazio architettonico da essa individuato e racchiuso;
 - il passaggio centrale, così come i marciapiedi che perimetrano tutta la piazza, siano mantenuti percorribili e liberi da ogni sovrastruttura, da impianti e reti di distribuzione, anche volanti, e da attrezzature di deposito di qualsiasi tipo ancorché temporanee, nonché da mezzi ed esposizioni pubblicitarie che dovranno, eventualmente, essere contenuti entro l'ambito circoscritto dalle installazioni;
 - nessun elemento dovrà essere tanto invasivo da variare o modificare interamente l'assetto esterno visibile degli immobili.
- *Piazza Eremitani*
 - tutta l'area del "sagrato" sul lato meridionale della chiesa, ivi compresi i marciapiedi che lo delimitano, così come i marciapiedi che perimetrano tutta la piazza, con particolare riferimento a quello lungo il fronte del palazzo Foscari, siano mantenuti percorribili e liberi da ogni struttura o elemento di arredo, da impianti e reti di distribuzione, anche volanti, e da attrezzature di deposito di qualsiasi tipo ancorché temporanee, nonché da mezzi ed esposizioni pubblicitarie;
- *Piazza Insurrezione*
 - le strutture non dovranno risultare impattanti o preclusive del punto di vista prospettico della Piazza da Via Verdi;
- *Piazza Giuseppe Mazzini*
 - nessun gazebo, manufatto o struttura potrà essere collocata nello spazio prospiciente la statua di Giuseppe Mazzini, al fine di evitare che si creino interferenze visive che possano occluderne la visuale dalla strada;
- *Via San Fermo*
 - le strutture, i manufatti e le installazioni saranno collocati in modo da consentire il pubblico passaggio e mantenere significativa percepibilità dell'asse viario;
- *Via Del Risorgimento, lato via Santa Lucia*

- la posizione degli allestimenti dovrà essere centrale ed equidistante dagli edifici storici che coronano lo spazio e definiscono la quinta urbana;
- *Via Oberdan*
 - le eventuali strutture che impegneranno l'area non dovranno superare le altezze dei gazebo tradizionalmente allestiti;
- *Portici via Roma via Cesarotti e via del Santo*
 - dovrà essere garantito il mantenimento nell'ambito dei sottoportici di una fascia sufficientemente ampia a consentire il pubblico passaggio e la libera fruizione visiva dello spazio architettonico;

Art. 6 – Ulteriori criteri e esclusioni

È esclusa dall'ambito di applicazione del presente accordo l'installazione di strutture metalliche all'americana, gonfiabili, totem e qualsiasi altro mezzo pubblicitario autonomo rispetto alle installazioni delle tipologie previste all'art. 3.

Il Comune di Padova richiederà specifica autorizzazione alla competente Soprintendenza nei casi in cui gli allestimenti proposti nelle aree di cui sopra esulino dai parametri previsti dal presente accordo, ovvero prevedano tipologie di allestimento diverse da quelle elencate nell'art. 3 e in tutti gli altri casi di allestimento in altre aree del centro storico o comunque tutelate.

Al termine di ogni manifestazione dovrà essere garantito il ripristino, a perfetta regola d'arte, dello stato dei luoghi.

Art. 7

Modalità di presentazione delle istanze e degli allegati tecnici

Gli organizzatori di manifestazioni/eventi faranno pervenire agli uffici preposti adeguata documentazione tecnica, comprendente quanto segue:

- planimetria della piazza/spazio urbano interessata dall'evento con inserimento in scala di tutti gli allestimenti che si intendono posizionare per lo svolgimento della manifestazione/evento;
- rendering degli allestimenti previsti al fine di valutare le eventuali interferenze che tali strutture potrebbero creare negli ambiti interessati dalle manifestazioni e/o eventi;
- esauriente documentazione fotografica di tutti gli spazi urbani e aree oggetto della concessione. Le foto dovranno essere collegate ai coni ottici segnati sulla relativa planimetria;
- elaborati grafici illustrativi degli allestimenti/strutture con indicazione delle loro dimensioni, materiali e cromie al fine di valutare le eventuali interferenze che tali allestimenti potrebbero creare negli ambiti monumentali interessati dagli eventi e dalle manifestazioni;
- qualora gli eventi e/o le manifestazioni richiedessero la collocazione, seppur temporanea, di loghi o altri mezzi pubblicitari gli stessi dovranno essere dettagliatamente illustrati su idonea documentazione grafica con indicazione delle loro caratteristiche cromatiche, dimensionali accompagnati da foto-simulazioni;
- la documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune in tempi congrui per l'istruttoria di competenza e per il suo invio alla Soprintendenza nei casi di cui all'Art. 6.

Art. 8

Sopralluoghi ispettivi

Al termine dell'evento il Comune procederà al sopralluogo di verifica degli eventuali danni alle vie, alle piazze e alle strutture monumentali.

Fermi restando i poteri di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., la Soprintendenza si riserva di effettuare, nel periodo di validità del presente protocollo, sopralluoghi atti a verificare lo stato di concreta attuazione delle previsioni di cui di cui all'art. 3 del presente Allegato Tecnico. Il Comune di Padova si impegna a dar seguito a quanto, a seguito di sopralluogo, fosse eventualmente rilevato e prescritto da parte della Soprintendenza ai fini della miglior tutela dei siti in argomento.

Art. 9

Cartelli e mezzi pubblicitari

Cartelli e mezzi pubblicitari potranno essere ammessi solo se previsti nell'istanza e specificamente autorizzati dal Comune. Dovranno essere di modeste dimensioni, senza agganci a superfici murarie, in numero limitato e senza interferenze con la visibilità dei complessi monumentali del centro storico di Padova. Dovranno inoltre essere cromaticamente e contenutisticamente compatibili col decoro urbano e col rispetto dei monumenti di pregio storico architettonico presenti.

In ogni caso l'eventuale presenza di mezzi ed esposizioni pubblicitarie dovrà essere contenuta entro l'ambito delle installazioni con le tipologie previste all'art. 3.

Insegne luminose, led walls, proiezioni, illuminazioni di palazzi storici, gonfiabili e, in generale, elementi a forte impatto visivo, di eccessive dimensioni o di altezza superiore a 1,50 m dovranno essere esplicitamente autorizzati dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 10

Norme finali

Tutto quanto non previsto dal presente Allegato Tecnico e concernente la materia della tutela e valorizzazione dei Beni Culturali sarà trattato secondo la normativa vigente in materia.